

proposta di legge n. 228

a iniziativa del Consigliere Latini

presentata in data 12 luglio 2012

AREE E SITI NON IDONEI ALL' INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER
LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATI DA BIOMASSE

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge risponde alla esigenza di fissare alcuni principi e criteri direttivi nella individuazione dei siti non idonei alla installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, in considerazione del fatto che e' sempre piu' elevato il numero di istanze di autorizzazione alla realizzazione di tale tipologia di impianti e che le stesse sono foriere di frequenti conflitti ambientali aventi quali protagoniste le comunita' locali di cittadini, territorialmente interessate.

L'articolo 1 contiene le finalita'.

L'articolo 2 prevede che in conformita' a quanto previsto dalla normativa statale, la Regione procede alla individuazione delle aree non idonee alla installazione degli impianti alimentati da biomasse nell'ambito dell'atto di programmazione con cui sono definiti gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di burden sharing di cui al D.M. 15 marzo 2012. L'atto in questione e' adottato dalla Regione entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge e tiene conto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3.

L'articolo 3 della proposta stabilisce che nella individuazione delle aree non idonee alla installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, la Regione si adegua ai seguenti principi e criteri direttivi, considerando inidonei:

- a) i siti inseriti nel patrimonio mondiale dell'Unesco;
- b) le aree oggetto di tutela dei beni di cui all'art. 10, comma 4, lettere f), g), i) e l) del d.lgs. 42/2004;
- c) le aree individuate ai sensi dell'articolo 136, comma 1 lettere a) e b) del d. Lgs. 42/2004;
- d) le vette ed i crinali montani e pedemontani;
- e) le zone a) e b) dei parchi nazionali interregionali e regionali;
- f) le zone di protezione speciale ed i siti di importanza comunitaria;
- g) le aree in dissesto idraulico e idrogeologico.

La realizzazione di impianti nella medesima area o in aree contigue deve essere valutata in termini cumulativi in sede di rilascio dell'autorizzazione unica. Per la localizzazione degli impianti nel territorio rurale, deve essere favorita la collocazione in adiacenza agli insediamenti rurali esistenti o, preferibilmente, al loro interno, riutilizzando parti di fabbricati o edifici non piu' in uso, evitando la realizzazione di nuovi insediamenti isolati. In ogni caso, gli impianti a biomasse devono essere realizzati con le migliori tecniche disponibili. Nelle aree critiche per l'inquinamento va assicurato un saldo almeno zero delle emissioni inquinanti (Pm10 e NO2).

Art. 1
(*Finalità*)

1. La presente legge e' finalizzata a conciliare le politiche di tutela dell'ambiente con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili derivanti da impianti alimentati da biomasse.

Art. 2
(*Aree non idonee*)

1. In conformità' a quanto previsto dalla normativa statale, la Regione procede alla individuazione delle aree non idonee alla installazione degli impianti alimentati da biomasse nell'ambito dell'atto di programmazione con cui sono definiti gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di burden sharing di cui al D.M. 15 marzo 2012.

2. L'atto di cui al comma 1 e' adottato dalla Regione entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e tiene conto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3.

Art. 3
(*Principi e criteri direttivi per la individuazione delle aree non idonee*)

1. Nella individuazione delle aree non idonee alla installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, la Regione si adegua ai seguenti principi e criteri direttivi, considerando inidonei:

- a) i siti inseriti nel patrimonio mondiale dell'Unesco;
- b) le aree oggetto di tutela dei beni di cui all'art. 10, comma 4, lettere f), g), i) e l) del d. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- c) le aree individuate ai sensi dell'articolo 136 comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 42/2004;
- d) le vette ed i crinali montani e pedemontani;
- e) le zone a) e b) dei parchi nazionali interregionali e regionali;
- f) le zone di protezione speciale ed i siti di importanza comunitaria;
- g) le aree in dissesto idraulico e idrogeologico.

2. La realizzazione di impianti nella medesima area o in aree contigue deve essere valutata in termini cumulativi in sede di rilascio dell'autorizzazione unica.

3. Per la localizzazione degli impianti nel territorio rurale, deve essere favorita la collocazione in adiacenza agli insediamenti rurali esistenti o, preferibilmente, al loro interno,

riutilizzando parti di fabbricati o edifici non più in uso, evitando la realizzazione di nuovi insediamenti isolati.

4. In ogni caso, gli impianti a biomasse devono essere realizzati con le migliori tecniche disponibili. Nelle aree critiche per l'inquinamento va assicurato un saldo almeno zero delle emissioni inquinanti (Pm10 e NO2).